



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

Prima Sezione Civile

nella persona della Dott.ssa *Sebastiana Ciardo*, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 670 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018

TRA

Sicindustria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a Palermo, in via.le Francesco Scaduto n. 2/d, presso lo studio dell'avv.ti Vincenzo Lo Re e Michele Romano che la rappresentano e difendono per mandato in atti

ATTORE

CONTRO

Orlando Leoluca, elettivamente domiciliato in Palermo, in via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Mangano e Giuseppe Geremia che lo rappresentano e difendono per mandato in atti

CONVENUTO

Conclusioni delle parti: *“come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data 26 marzo 2019”*

~~~~~  
**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sicindustria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio Orlando Leoluca chiedendo: *“preliminarmente , ritenere e dichiarare del tutto infondata, sia in fatto sia in diritto, e quindi, per l'effetto, rigettare l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva di “Sicindustria” formulata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, e ciò per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi ed, altresì,*



*nella narrativa del presente atto - accertare e dichiarare quindi, che le condotte poste in essere dall'on. Leoluca Orlando attraverso le molteplici e reiterate dichiarazioni dal medesimo rese a mezzo stampa (nelle sue diverse forme), come richiamate e trascritte nell'atto di citazione introduttivo a titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano gli estremi di fatti illeciti diffamatori perpetrati in danno di " Sicindustria ", trattandosi di dichiarazioni oggettivamente e gravemente lesive dell'onore, della reputazione e dell'immagine della suddetta Associazione e dei suoi rappresentanti, e ciò per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi ed atto presente atto; - accertare e dichiarare, pertanto, la responsabilità civile dell'on. Leoluca Orlando in relazione a tutti i danni non patrimoniali patiti da "Sicindustria" in conseguenza degli illeciti diffamatori descritti nell'atto di citazione introduttivo, e ciò per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi ed, altresì, nella narrativa del presente atto presente atto; - conseguentemente condannare l'on. Leoluca Orlando al pronto ed integrale "pagamento in favore di "Sicindustria" della complessiva somma di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) ovvero di quella diversa somma, maggiore ovvero anche minore che sarà comunque ritenuta di giustizia, e ciò ai sensi anche dell'art. 1226 cod. oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria fino all'effettivo ed integrale soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni tutti non patrimoniali patiti dall'odierna parte attrice in conseguenza degli illeciti diffamatori descritti nell'atto di citazione introduttivo, e ciò per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi ed, altresì, nella narrativa del presente atto; condannare, inoltre, l'on. Leoluca Orlando al pronto ed integrale pagamento in favore di "Sicindustria" di una somma ulteriore a titolo di riparazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 l. n. 47/1948, effetti di cui all'art. 12 l. n. 47/1948, da determinare in relazione alla gravità delle offese arrecate all'onore, alla reputazione e all'immagine della suddetta Associazione, nonché in relazione alla diffusione delle dichiarazioni diffamatorie, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria fino all'effettivo ed integrale soddisfo, e ciò per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi ed, altresì, nella narrativa del presente atto; - ordinare, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della l. n. 47/1948, la pubblicazione, in forma integrale ovvero per estratto, della sentenza di condanna a cura e spese dell'odierno convenuto, su uno o più quotidiani con diffusione sul territorio nazionale, e ciò per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi e nella narrativa del presente atto; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese forfettarie oltre al rimborso spese forfettarie ed agli accessori di legge, del*



presente giudizio” (si veda foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente).

Esponessa l'attrice, a fondamento dell'azione proposta, che il convenuto aveva, nel corso degli anni e ripetutamente, in molti giornali a diffusione territoriale e nazionale, attaccato l'Associazione degli industriali siciliani (all'epoca dei fatti denominata Confindustria) utilizzando espressioni ingiuriose ed altamente offensive, ipotizzando collusioni con ambienti mafiosi e malavitosi e definendola in più occasioni “*elemento di perversione istituzionale*” e “*protagonista di un sistema di potere*” che “... *proclama la lotta alla mafia e poi di fatto è strettamente legata ad affari non leciti*” ed accusando alcuni membri con funzioni apicali (presidente e vicepresidente) di esercitare un potere di forte condizionamento nei confronti dell'Amministrazione regionale così esprimendosi “*Sicindustria ...proclama la lotta alla mafia e poi di fatto è strettamente legata ad affari non leciti*”, strumentalizza “... *il tema serio della lotta alla mafia*”, sostiene il monopolio nel settore dei rifiuti da parte di Giuseppe Catanzaro” etc..).

Soggiungeva che tale comportamento - tenendo conto dell'autorevolezza del convenuto il quale manifestava tali opinioni nella qualità di Sindaco della Città, della risonanza mediatica di tali dichiarazioni, spesso pubblicate su stampa nazionale nonché della reiterazione nel tempo della condotta diffamatoria - aveva causato un gravissimo danno alla reputazione e generato discredito in capo all'attrice per la cui rifusione, poteva essere richiamato il criterio di liquidazione fondato su parametri equitativi per il relativo danno da reputarsi *in re ipsa* pur in assenza di prova specifica.

Si costituita in giudizio Orlando Leoluca il quale, preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'attrice giacché il diritto vantato da “Confindustria Sicilia”, costituita all'epoca dei fatti da singole Associazioni provinciali di industriali siciliani, non poteva essere oggi esercitato da Sincindustria che è un'associazione diversa, avente un'organizzazione regionale che si pone in netta discontinuità con la precedente.

Nel merito, previa ricostruzione dettagliata degli eventi accaduti nel corso degli anni che avevano coinvolto i presidenti di Confindustria Sicilia, Antonello Montante ed Ivan Lo Bello e lo stesso Catanzaro e che aveva fatto da sfondo alle dichiarazioni rese dal Sindaco di Palermo, nel suo ruolo istituzionale, invocava l'esimente del diritto di critica spettante a chi rivestiva tale funzione pubblica e rilevava che alcune espressioni qualificate come “ingiuriose” erano state estrapolate da un contesto discorsivo più ampio e talune di essere erano frutto dell'elaborazione giornalistica del pensiero dal medesimo reso nel corso di una dichiarazione o di un'intervista.



Così concludeva: *“in via pregiudiziale e/o preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di “Sicindustria” e, per l’effetto, rigettare le domande attoree; nel merito, rigettare parimenti le domande avversarie e, per l’effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrar si a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”*.

All’udienza del 26 marzo 2019, senza attività istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti, disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.

~~~~~

Difetto di legittimazione attiva.

In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta in ordine alla posizione processuale assunta da Sicindustria che, secondo l’assunto di Orlando, è soggetto giuridico diverso dalla Confindustria Sicilia, unica titolare di un eventuale diritto al risarcimento del danno per lesione alla reputazione e all’immagine giacché tutti gli articoli di stampa riproducenti le dichiarazioni del convenuto, censurate dall’attrice sarebbe riferiti al vecchio organismo confindustriale.

L’assunto è, tuttavia, infondato.

Difatti, emerge con chiarezza dal verbale della riunione della giunta dell’associazione del 22 febbraio 2016, l’approvazione all’unanimità della modifica sia della denominazione sia dello statuto che ha fondato una consequenziale modifica organizzativa trasformandola in un organismo a vocazione regionale. Il deliberato della Giunta, infatti, ha specificamente approvato *“la modifica della denominazione da “Federazione degli industriali della Sicilia – acronimo Confindustria Sicilia” a Sicindustria, con sede legale a Palermo in via Alessandro Volta n. 44”* nonché *“la modifica dello statuto, composto da 22 articoli e dalle relative disposizioni transitorie di 6 articoli, allegato al presente verbale”*; ancora si legge all’art. 1 del predetto Statuto *“Sicindustria, organizzazione territoriale del sistema Confindustria con perimetro regionale, ha sede legale in Palermo e, massimando il valore della capillarità del presidio politico, è articolata in nove sedi operative e di rappresentanza in Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani che assumono la denominazione di Delegazioni di territorio”*.. al successivo comma III è specificamente previsto che *“In dipendenza di ciò Sicindustria acquisisce i diritti e gli obblighi*



conseguenti per sé e per le proprie aziende aderenti. Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite da Confindustria”.

Il dato documentale chiarisce, dunque, che la modifica della denominazione e della organizzazione non ha dato vita ad un soggetto giuridico diverso e che, pertanto, dovendosi affermare la sostanziale ed integrale continuità tra Confindustria Sicilia e Sicindustria, quest’ultima, oggi unicamente esistente a rappresentare gli imprenditori iscritti, è pienamente legittimata attivamente ad agire per far valere doglianze riferibili al precedente organismo confindustriale atteso che, in ogni caso, tutte le espressioni asseritamente ingiuriose utilizzate a mezzo stampa da Orlando non potevano non riferirsi all’unico soggetto all’epoca esistente, oggi rappresentato da Sicindustria.

A riprova del fondamento di tale asserzione è sufficiente rilevare per un verso, che negli articoli più recenti le dichiarazioni di Orlando si riferiscono, infatti, a Sicindustria con contenuto di denuncia analogo a quelli precedenti (si veda articolo pubblicato su “La Repubblica” web sezione Palermo, in data 21.6.2017 dal titolo “Orlando, asse con Renzi e centristi “Finita l’era Crocetta-Sicindustria” e, per altro verso, in molti articoli il convenuto fa espresso riferimento a Montante e Catanzaro e al ruolo dai medesimi rivestito all’interno di Confindustria, soggetti presenti anche in Sicindustria che hanno peraltro deliberato la predetta modifica statutaria.

Indi, l’eccezione proposta deve essere rigettata.

Diritto di critica - Inquadramento

Il convenuto, oltre a contestare l’azione proposta, in punto di merito e in punto di carenza probatoria riguardo agli asseriti danni patiti, invoca a proprio vantaggio l’operatività dell’esimente del diritto di critica evidenziando che, ogni denuncia dal medesimo mossa nei confronti di una forma di “antimafia di facciata” praticata da alcuni esponenti di rilievo rappresentativi dell’associazione confindustriale a fronte di un sistema clientelare e di malaffare di fatto adottato anche attraverso la partecipazione attiva all’amministrazione regionale, era stata sempre formulata dallo stesso Orlando nella sua qualità di Sindaco della città di Palermo e, come tale, di organo istituzionale al quale competono funzioni anche di denuncia di certi comportamenti illeciti nel perseguimento di un interesse avente matrice pubblicistica.

A riguardo è utile premettere che tale qualificazione consente di operare una preliminare distinzione tra i confini esistenti ed individuati dalla giurisprudenza nel corso



degli anni, tra diritto di critica e diritto di cronaca che scriminano una eventuale attività che oggettivamente potrebbe essere valutata come diffamatoria.

La norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 21 Cost., che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, da contemperarsi con la tutela della dignità, dell'onore e della reputazione dei soggetti in qualche modo interessati dalla diffusione di notizie, nell'esercizio del diritto di cronaca o critica.

La distinzione tra critica (ovvero la personale interpretazione di un fatto che non può pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto), e cronaca (ovvero la narrazione di un fatto di cronaca), assume importanti refluenze in tema di parziale attenuazione, nel primo caso, della valutazione di anti giuridicità della condotta, illustrate dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa: *“In tema di diffamazione a mezzo della stampa, quando la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, atteso che la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita”* (Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885). Siffatto bilanciamento *“è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica”* (Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172). Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, *“possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di*



accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica" (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411).

Indi, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti la esclusione della anti giuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, dunque, nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Cass. 11/05/2012 n. 39503).

La stessa giurisprudenza della Corte EDU ha, in molte decisioni, sviluppato il principio inerente la "verità del fatto narrato" per ritenere "giustificabile" la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione, declinando l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva "eccessiva", non scriminabile perchè assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica.

Difatti, con la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013 viene rilevato che il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto possa essere neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è "gratuito" e pertanto ingiustificato e diffamatorio.

I limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (cfr. Cass. 02/07/2004 n. 2247, Cass. 10/06/2005 n. 23805).

Quanto all'esercizio del diritto di critica tale confine è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Cass. 01/12/2010 n. 8824, Cass. 25/09/2001 n. 38448).

Per ciò che in questa sede rileva, in ordine specificamente al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato



rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Cass. 21/05/2018, n. 35791; Cass. 26/09/2016 n. 25518; Cass. 04/11/2014 n. 7715).

La critica assume spesso toni aspri e vibrati, anche con utilizzo di espressioni verbali particolarmente colorite e può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Cass. 13/06/2007 n. 27339) sicchè, il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate, sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poichè nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Cass. 28/01/2005 n. 15236). “Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perchè chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Cass. 06/02/2007 n. 11662)” (cfr. Cass. 35791/2018 cit. in motivazione, riconosce che “*Il Sindaco che esprime su internet le sue ragioni circa una vicenda di interesse pubblico, che coinvolge gli interessi contrastanti dell'amministrazione comunale e di un privato, non può essere condannato per diffamazione, se le sue dichiarazioni sono espresse in maniera appropriata e si fondano su fatti accertati. In tal caso, infatti, si configura il diritto di critica, di cui all'articolo 51 del Cp, che esclude la configurabilità del reato*”).

Sulla stessa linea di pensiero si colloca la recente giurisprudenza di merito: “*Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva. Anche l'esercizio del diritto di critica soggiace al rispetto di limiti che ne garantiscano il collegamento con i principi costituzionali, posto che la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione. La libertà di manifestare idee ed opinioni, garantita dall'art. 21 Cost., ricomprende la facoltà di rappresentare in una luce negativa un personaggio di spicco nell'attualità sociale, un'istituzione, un'associazione organizzata, quando ciò sia frutto di*



una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse” (cfr. Trib Roma 01/06/2016, n.11191); “Il diritto di cronaca mira a diffondere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse ed è, quindi, ancorato alla più rigorosa obiettività. Presupposti per l'esercizio di tale diritto sono la veridicità delle notizie riportate, l'interesse pubblico all'informazione resa e, infine, la continenza, ossia la correttezza della modalità di espressione. Il diritto di critica, invece, implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva. Il diritto di critica, tuttavia, soggiace parimenti al rispetto di limiti che ne garantiscano il collegamento con i principi costituzionali, posto che la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione. Ne deriva che, se è vero che il diritto di critica comprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un personaggio di spicco nell'attualità sociale, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore, è altrettanto vero che non può esaurirsi in un attacco personale ed immotivato, dovendo mantenersi nei limiti di una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse. I presupposti criteri della veridicità, pertinenza e continenza, dunque, seppur sempre necessari anche in riferimento al diritto di critica, in tale ambito devono necessariamente essere valutati in maniera meno rigorosa atteso che in tal caso la narrazione dei fatti mira ad esprimere un giudizio di valore, per sua natura necessariamente soggettivo e spesso tagliente” (Trib. Nola 18/01/2019, n.161); “Con l'esercizio del diritto di critica ognuno manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva; essa può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del destinatario delle osservazioni. Nella valutazione dell'esercizio del diritto di critica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Questo bilanciamento viene operato dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo per il legittimo esercizio del diritto di critica (oltre alla sussistenza della rilevanza sociale dell'argomento) la correttezza di espressione, la quale impone che la critica si esprima in termini



formalmente misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato” (Trib. Milano 21/08/2018, n. 8738).

Merito della controversia

Tanto premesso in ordine ai principi di carattere generale affermati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, rispetto agli ambiti di applicazione dell'esimente del diritto di critica, in specie, politica a questo punto, alla stregua dei parametri così delineati e posto che le opinioni censurate da parte attrice, manifestati dal Sindaco Orlando certamente in più occasioni hanno costituito un forte attacco alla Confindustria, al suo sistema di esercizio del potere e ad alcuni personaggi, in alcuni articoli indicati con nome e cognome, che rivestivano un ruolo di gestione dell'Associazione, segnatamente presidente, vicepresidente e assessore regionale, è necessario verificare se tali dichiarazioni, pubblicate sugli organi della stampa nazionale e regionale, pur dai toni forti ed in alcuni casi “diffamatorie”, secondo l'accezione dianzi precisata, possano ritenersi scriminati dall'esercizio del diritto di critica politica da riconoscersi al Sindaco di Palermo anche nella sua qualità di uomo politico di spicco operante oramai da moltissimi anni nel panorama politico siciliano ed italiano.

Gli articoli di stampa che la Sicindustria ha ritenuto diffamanti sono elencati dettagliatamente nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Alfine di analizzare partitamente taluni stralci di articoli, ritenuti diffamatori, è necessario riportare per sintesi alcune espressioni utilizzate dallo stesso convenuto, riportate virgolettate o in maniera sintetica dai giornali.

Un primo gruppo di articoli riporta la censura mossa da Orlando al ruolo rivestito da alcuni esponenti di Confindustria nell'ambito dell'amministrazione regionale, rispetto, in particolare, ai mancati loro interventi di sostegno per la gestione dei servizi pubblici.

Così si legge: *“Professionisti dell'antimafia”..”Io ho un'ammirazione enorme per la Confindustria siciliana di Lo Bello e Montante che hanno avuto il coraggio di mettere alla porta imprenditori in affari di mafia. Ma come fa Confindustria a tollerare che un suo socio, Marco Venturi, faccia l'assessore regionale in una giunta presieduta da un imputato per mafia..queste sono alleanze che culturalmente aprono la strada ad una nuova mafia”* (si veda stralcio di articolo pubblicato su “La Repubblica” del 26.9.2012, dichiarazioni che all'epoca erano ancora di apprezzamento verso il lavoro svolto da Lo Bello e Montante e



che si trasformerà in attacco mediatico negli anni successivi, come riportato dagli stessi articoli di stampa oggetto di impugnativa nell'atto introduttivo del giudizio).

Tale opinione, ossia quella della presenza nella compagine dell'amministrazione regionale di un assessore componente della Confindustria siciliana, verrà parimenti ripetuta dal convenuto in altri articoli facendo riferimento, per un verso, a tale presenza in collaborazione con il Presidente della Regione Lombardo il quale all'epoca dei fatti risultava imputato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (si veda articolo pubblicato su Live Sicilia del 22 ottobre 2014 doc. n. 4) e, per altro verso, alla commistione tra attività confindustriale ed amministrazione regionale nonché all'intreccio di interessi anche per la gestione idrica e dei rifiuti all'interno del territorio della regione siciliana.

Alcuni articoli di stampa denunciano, con toni particolarmente aspri, il ruolo dominante rivestito dalla società facente capo a Giuseppe Catanzaro, vicepresidente di Confindustria, la "Catanzaro Costruzioni s.r.l.", nella gestione dei rifiuti e, in particolare, della discarica di Siculiana.

Anche in questo caso le dichiarazioni del Sindaco Orlando sul punto sono del seguente tenore: *"Orlando va all'attacco di Confindustria. Interessi inconfessabili su acqua e rifiuti...E' ora di finirla di nascondere dietro l'esigenza dei cittadini di avere l'acqua e la raccolta dei rifiuti interessi inconfessabili che denuncio pubblicamente. L'unico partito di maggioranza negli ultimi otto anni sia con Lombardo sia con Crocetta, è stato Confindustria, che qualche responsabilità se la deve prendere"* (estratto da La Repubblica ed. Palermo del 27.2.2015).

Anche in questo caso, più articoli, riportanti alcune dichiarazioni rese dal convenuto, denunciano, con toni particolarmente aspri, lo scontro verbale circa la fruizione ad opera dei Comuni del comparto delle discariche, quella pubblica di Bellolampo gestita dalla RAP, azienda pubblica partecipata dal Comune di Palermo, e quella privata gestita dalla Catanzaro Costruzioni, tra Orlando e lo stesso Catanzaro, nell'anno 2015, in un momento particolarmente delicato per la gestione dei servizi pubblici (si vedano articoli indicati in allegato ai nn. 5, 6, 7, 8 produzione parte attrice e allegato n. 4 produzione parte convenuta il cui articolo su Live Sicilia del 26.2.2015 riporta stralci della conferenza stampa del Sindaco che denunciava la situazione drammatica di gestione dei servizi pubblici ed attaccava l'amministrazione regionale e la posizione di Confindustria assunta all'interno della compagine regionale, ed ove è riportata una dichiarazione di risposta rilasciata da Giuseppe Catanzaro).



Numerosi sono gli articoli che denunciano la c.d. attività antimafia svolta dalla Confindustria, definita dal Sindaco come “antimafia di facciata” nonché la forte commistione con l’attività di amministrazione della regione siciliana e gli articoli riportati in allegato ai nn. 14, 15, 16, 17 sono tutti di analogo tenore: “..Perché da sette anni con Raffaele Lombardo prima e con Rosario Crocetta poi si è costruito un sistema di potere che coinvolge imprenditori e politici e che non ha risolto i problemi della Sicilia. I nomi sui quali si regge questo sistema li ho fatti da tempo (dichiarazione resa in risposta alla domanda perché ha Orlando ha definito il governo Crocetta una “calamità istituzionale”); **D.R. Quali sono?** *Quello del senatore PD Beppe Lumia anzitutto, che si è autoproclamato rappresentante dell’antimafia per ottenere scorciatoie e giustificazioni di incoerenze politiche. E ancora la Confindustria antimafiosa che da sette anni stabilmente è alla guida della Regione...***D.R. Eppure Linda Vancheri, rappresentante di quella Confindustria che lei dice abbia governato con Crocetta, ha lasciato l’esecutivo? Hanno capito che la situazione è insostenibile e lasciano la nave che affonda cercando di riabilitarsi. Impossibile. Vogliamo parlare del vicepresidente Giuseppe Catanzaro che continua a rivestire posizioni monopoliste nella gestione di brutali discariche di indifferenziati grazie al fatto che la Regione non ha varato un piano rifiuti? (articolo pubblicato su “La Repubblica” del 23.7.2015). Il tenore delle denunce è parimenti rinvenibile negli articoli di stampa successivi e dove in più occasioni si fa riferimento ad una forma di antimafia di facciata strumentalizzata da parte di Confindustria che ha continuato a partecipare all’amministrazione regionale ed ha consentito la gestione monopolistica dei rifiuti da parte dell’azienda privata facente capo al vicepresidente della stessa Confindustria.**

Sul punto è bene osservare che, seppur gli articoli riportati contengano forte denuncia di tali comportamenti e di siffatto *modus operandi* non si ritiene trascendano mai in forme di attacco gratuito ed infondato, ma si inscrivono entro i confini del “diritto di critica politica” dianozi delineati giacché proprio l’analisi cronologica delle predette dichiarazioni e la loro valutazione complessiva e non meramente atomistica mostra, da un canto, la coerenza della funzione di denuncia di competenza di un organismo politico importante come può essere il Sindaco di Palermo e, dall’altro canto, la veridicità di talune affermazioni che hanno successivamente trovato drammatico riscontro nella cronaca giudiziaria.

A riprova dell’assunto può farsi riferimento a tutta la vicenda dell’imputazione di Antonello Montante, presidente di Confindustria Sicilia per anni il quale aveva promosso una cultura antimafia facendo adottare tutte una serie di importanti protocolli all’insegna



della promozione della legalità nel *modus operandi* della stessa associazione e degli industriali ad essa aderenti, ancorché fosse stato poi imputato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e in ultimo condannato a 14 anni di reclusione con sentenza resa dal GUP di Caltanissetta in data 13.5.2019.

Proprio in occasione della notifica dell'avviso di garanzia all'ex presidente della Confindustria siciliana e della perquisizione domiciliare gli articoli di stampa riportavano la posizione espressa già in precedenza dal convenuto del seguente tenore: *"..E' una sorpresa? Quando questo fronte perde un pezzo il mio commento è: meno uno. Siamo stanchi di un uso strumentale della lotta alla mafia"..Sostengo..che è un elemento di perversione istituzionale della Sicilia la cosiddetta Confindustria antimafiosa da Montante a Catanzaro" ho parlato di questo prima che arrivassero i provvedimenti"*(si veda articolo su Live Sicilia del 23.1.2016 all. n. 19 produzione attorea); ed ancora in altro articolo si legge: *"Il Sindaco di Palermo ha affondato il colpo, senza mai citarli, sui vertici di Confindustria Sicilia travolti dalle inchieste, da Antonello Montante ad Ivan Lo Bello. Ma non solo. Perché Orlando ha indicato anche un ambito preciso in cui questi che ha definito "grumi di potere" opererebbero. Ecco le sue parole: "Il nuovo sistema politico-mafioso si annida nei settori di acqua, energia e rifiuti. Grumi di potere devastanti che vedono anche la presenza e la gestione scellerata di pezzi confindustriali. Occorre continuare a denunciare e a colpire questo sistema di potere e condizionante come ai tempi di Ciancimino"* (si vedano articoli su stampa regionale e nazionale in occasione della cerimonia di commemorazione dell'assassinio di Pio La Torre all. n. 22, le cui dichiarazioni hanno determinato la sua audizione davanti alla Commissione Antimafia).

Dal quadro sinteticamente esposto emerge un preciso attacco, dai toni anche coloriti, espresso ripetutamente da Orlando nel corso degli ultimi anni nei confronti della gestione assunta da Confindustria ad opera di alcuni uomini che, pur avendo intrapreso precise linee di politica industriale all'insegna della legalità sono stati poi raggiunti da inchieste giudiziarie particolarmente gravi (si leggano pure gli articoli che riguardano la vicenda GESAP e l'arresto di Roberto Helg per il reato di corruzione ovvero il sequestro di beni eseguito nei confronti dell'imprenditore Virga).

In tutti gli articoli di stampa, tuttavia, mai le dichiarazioni rese da Orlando trascendono in attacchi del tutto gratuiti, ingiuriosi ed infondati giacché, molte delle denunce lanciate attraverso la stampa hanno trovato riscontro in fatti di reato accertati dall'autorità giudiziaria e denunciati anche da taluni esponenti della stessa Confindustria (si veda articolo pubblicato da "La Repubblica" a firma di Attilio Bolzoni del 17.9.2015



che riporta le dichiarazioni rese da Marco Venturi, presidente Confindustria Centro Sicilia – all. n. 12 produzione parte convenuta).

Sicché, la notorietà dei personaggi, il loro ruolo istituzionale, l'enorme interesse pubblico che rivestono i fatti oggetto di denuncia consentono di ritenere pienamente operante l'esimente del diritto di critica politica in tutti i casi in cui talune espressioni utilizzate abbiano travalicato la "continenza formale" ed abbiano assunto valenza lesiva della reputazione dell'associazione.

D'altra parte, in più articoli Orlando fa riferimento a quella parte della Confindustria che nel corso degli anni aveva esercitato il potere gestionale e decisorio dentro l'associazione richiamando l'altra parte del mondo imprenditoriale non asservito a tali logiche di potere criminogeno.

L'attrice, in risposta alle difese di parte convenuta, non ha dimostrato che quanto reiteratamente dichiarato dal convenuto fosse del tutto falso e di portata esclusivamente diffamatoria giacchè anche l'insieme di atti adottati, volti a mostrare un percorso di legalità intrapreso dall'associazione (si vedano tutti i protocolli prodotti), non ha impedito agli stessi soggetti che hanno rappresentato la Confindustria negli ultimi anni e che hanno avviato tali percorsi, di dar vita ad un sistema clientelare censurato dall'autorità giudiziaria (si vedano dichiarazioni rese da Marco Venturi del 3.4.2018 ove si da atto dell'intreccio di trame avviate da Montante con diversi centri di potere sia in Sicilia che a Roma ed, ancora, la notizia diffusa sui quotidiani on line che riportano la sua condanna a 14 anni di reclusione e che descrivono il sistema dal medesimo ideato, caratterizzato da attività di spionaggio e dossieraggio, con la complicità di funzionari delle forze dell'ordine).

Ne consegue la totale infondatezza dell'azione risarcitoria proposta, peraltro del tutto sformata di prova anche in punto di danni patiti, eziologicamente connessi all'azione asseritamente diffamatoria condotta da Orlando.

Sul punto e in totale dissenso con la tesi sostenuta dall'attrice circa la possibilità di fare ricorso nella specie ai danni *in re ipsa*, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto che oramai da tempo e dall'indomani delle famose sentenze gemelle dell'anno 2008 informa tutta la materia del danno non patrimoniale ascrivibile alla tutela risarcitoria sancita dall'art. 2059 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. per il quale: "*Ritenuto che si è proceduto di recente, in sede di legittimità (Cass. sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972, 26973, 26974 e 26975), a una rilettura, in chiave costituzionale, del disposto dell'art. 2059 c.c., considerato principio giuridico informatore, come tale vincolante anche nei giudizi di equità, da leggersi non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di*



illecito produttiva di danno patrimoniale distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie); ritenuto che la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c. quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge, ovvero ai diritti costituzionali inviolabili; ritenuto che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia né futile (cioè consistente in meri disagi o fastidi), né immaginario, non può essere considerato danno esistenziale risarcibile l'asserito pregiudizio legato a discredito, disagi, fastidi, ansie, disappunti, insoddisfazioni, provocati dalle formali, reiterate, insistenti richieste della Rai-Radiotelevisione italiana dirette ad ottenere il pagamento del canone peraltro già tempestivamente versato dall'abbonato, le formali, reiterate, insistenti, perentorie richieste (pur se infondate) della Rai non possono dar luogo né ad atti di intimidazione arbitraria, né ad aggressione psicofisica posta in essere nei confronti di un soggetto normale" (SS.UU. 19.8.2009 n. 18356).

Ed ancora, in motivazione la più recente Cassazione, alla quale intende aderire questo Tribunale così afferma: *"E', difatti, erroneo l'assunto per cui il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione sarebbe un danno in re ipsa, ciò contrastando con l'attuale, e ormai consolidatosi (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: cfr., segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350), orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato (Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all'immagine (anche di enti collettivi: Cass., 13 ottobre 2016, n. 20643) e, segnatamente, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18 novembre 2014, n. 24474). Ciò in quanto, con il superamento della teorica del c.d. "danno evento" (elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994), il danno risarcibile, "nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui*



è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano,... non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione" (Cass. n. 16133 del 2014, cit.). Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c., non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l'appunto, da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall'art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, là dove, proprio in materia di danno causato da diffamazione a mezzo della stampa, idonei parametri di riferimento possono rinvenirsi, tra gli altri, dalla diffusione dello scritto, dalla rilevanza dell'offesa e dalla posizione sociale della vittima (Cass., 25 maggio 2017, n. 13153)" (Cass. 26.10.2017 n. 25420).

Alla stregua degli assunti esposti le domande proposte devono essere rigettate.

Quanto al regolamento delle spese di lite, in ossequio alle regole della soccombenza, tenendo conto della parziale reciproca soccombenza, parte attrice deve essere condannata a rimborsare al convenuto le spese processuali dal medesimo sostenute che si liquidano come in dispositivo, si compensano in ragione del 30% e si distraggono in favore dei procuratori costituiti antistatari ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,

rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta;

rigetta tutte le domande proposte da Sicindustria, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con atto di citazione notificato in data 4.1.2018 nei confronti di Orlando Leoluca;

condanna Sicindustria in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare a Orlando Leoluca le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 19.460,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendosi la compensazione del restante 30% (su una somma complessiva di euro 27.800,00), che si distraggono in favore dei procuratori costituiti antistatari ex art. 93 c.p.c.



Così deciso in Palermo in data gennaio 26 agosto 2019.

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo

Si da atto che il presente provvedimento/atto non viene firmato dalla parte, ma soltanto dal Giudice Dott. Sebastiana Ciardo, in quanto redatto su documento informatico sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

